

FORNITURA A NOLEGGIO DI:

- APPARECCHIATURE E SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA
- APPARECCHIATURE E SISTEMI PER REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI
- SISTEMA INFORMATICO GESTIONALE E PER L'ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE ED ELABORAZIONE DI DATI, IMMAGINI, E FILMATI PER LE UU.OO.CC. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN CINQUE LOTTI

Il presente schema di contratto è valido per tutti i lotti

<i>Numero Lotto</i>	<i>Descrizione oggetto del Lotto</i>
1	Strumentazione videoendoscopica per le UU.OO.CC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Azienda USL della Romagna
2	Strumentazione per videoenteroscopia per le UU.OO.CC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Azienda USL della Romagna
3	Sistemi di disinfezione, asciugatura e trasporto per strumentazione endoscopica per le UU.OO.CC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Azienda USL della Romagna
4	Sistemi di pulizia, detersione e lavaggio per strumentazione endoscopica per le UU.OO.CC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Azienda USL della Romagna
5	Sistema informativo dipartimentale per le UU.OO.CC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Azienda USL della Romagna

TRA

AUSL DELLA ROMAGNA (C.F. 02483810392) in persona di
nata/o a il Cod.Fisc.,
domiciliata/o per la carica presso l'Azienda USL della Romagna che agisce in nome e per conto
dell' Azienda USL della Romagna ed interviene nel presente atto, nella sua qualità di
....., in virtù di delega generale alla sottoscrizione dei contratti per l'acquisizione di
beni e servizi, di cui alla deliberazione n. del di attribuzione dell'incarico di
Direzione della struttura complessa denominata "....." ed alla deliberazione n.
777 del 08/10/2015 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di
competenza delle articolazioni organizzative aziendali" così come modificata ed integrata con
deliberazione del Direttore Generale n. 203/2016

e

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n.____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);

oppure

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n.____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)

PREMESSO

che l'AUSL della Romagna, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del fornitore per l'affidamento delle attrezzature e beni oggetto del presente contratto di cui al lotto _____, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al bando di gara inviato alla G.U.U.E. il ____/____/____;

che l'obbligo del fornitore di prestare quanto oggetto del presente contratto è disciplinato nei modi e nelle forme previsti da tutta la documentazione di gara;

che il fornitore è risultato aggiudicatario del lotto _____ della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'AUSL della Romagna e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire le attrezzature e i beni oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

che il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle

prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

che il fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente contratto;

che nei confronti del fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

che il fornitore ha in essere la polizza assicurativa per responsabilità civile richiesta in sede di gara per la stipula del presente contratto (v. successivo art. 20);

che il fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse ed oggetto del contratto

Forma oggetto del presente contratto l'affidamento della fornitura a noleggio di:

(da indicare a seconda del lotto)

<i>Numero Lotto</i>	<i>Descrizione oggetto del Lotto</i>
1	Strumentazione videoendoscopica per le UU.OO.CC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Azienda USL della Romagna
2	Strumentazione per videoenteroscopia per le UU.OO.CC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Azienda USL della Romagna
3	Sistemi di disinfezione, asciugatura e trasporto per strumentazione endoscopica per le UU.OO.CC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Azienda USL della Romagna
4	Sistemi di pulizia, deterzione e lavaggio per strumentazione endoscopica per le UU.OO.CC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Azienda USL della Romagna
5	Sistema informativo dipartimentale per le UU.OO.CC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Azienda USL della Romagna

compreso il servizio di assistenza tecnica, supporto, formazione, gestione, manutenzione e fornitura dei materiali di consumo, come meglio specificato nella documentazione di gara.

Il servizio/fornitura dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza.

In caso di interruzione si applicano le penali di cui all' articolo 15.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il capitolato tecnico, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito del contratto si intende per:

- a) **Amministrazione Contraente:** è l'AUSL della Romagna presso il quale il fornitore si impegna ad eseguire le forniture richiesti;
- b) **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- d) **Sito:** spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> dedicato e gestito dall'AUSL, contenente un'area riservata a ciascun bando di gara.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

La fornitura a noleggio delle attrezzature e dell'altro materiale oggetto del presente contratto è regolata dai seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso; in caso di difficoltà interpretative o contraddizioni in quanto contenuto in tali documenti, viene stabilita la prevalenza secondo il seguente ordine gerarchico:

1. il presente contratto,
2. il disciplinare di gara,
3. il capitolato tecnico e suoi allegati,
4. l'offerta tecnica dell'aggiudicatario e suoi allegati
5. l'offerta economica dell'aggiudicatario
6. il DUVRI

Resta salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

Per quanto non regolato dai suddetti documenti, si applicheranno nell'ordine:

- a) le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni e comunque le norme di settore in materia di appalti pubblici;

- b) il Codice Civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
- c) gli allegati forniti dell'aggiudicatario a giustificazione dell'offerta anomala (eventuale)

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.

Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo PEC.

Articolo 5 – Durata

Il presente contratto di fornitura a noleggio ha una durata di 6 anni (72 mesi) a decorrere dalla data di collaudo dell'ultima attrezzatura (collaudo da eseguirsi secondo le modalità indicate dal capitolato tecnico del lotto di pertinenza), fatti salvi i casi di recesso o di risoluzione previsti nel presente contratto, nel disciplinare o capitolato di gara e/o dalla normativa di legge in materia.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, stimato in 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto, fatto salvo quanto specificato al punto precedente.

Articolo 6 – Condizioni del servizio e limitazioni di responsabilità

Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal fornitore se migliorativa. In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'AUSL della Romagna per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Azienda Sanitaria debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con l'Amministrazione. Il fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali della medesima AUSL della Romagna continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., si dà atto che il fornitore, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto per accettazione il D.U.V.R.I., che diviene parte integrante del presente contratto, riferito ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, l'AUSL ed il fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dall'AUSL sia dal fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

L'Amministrazione contraente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione

e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento. Ai fini di quanto stabilito dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all'affidamento delle attività previste dal presente disciplinare sono pari a zero.

Ai fini della realizzazione della cooperazione e del coordinamento, il direttore dell'esecuzione (DEC) - prima dell'avvio del contratto ed in tempo utile per la pianificazione delle attività in oggetto - può programmare un incontro tra le parti finalizzato alla pianificazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi da interferenza lavorativa; in fase di esecuzione dello stesso può promuovere incontri informativi e formativi per assicurare nel tempo l'efficacia e l'efficienza delle azioni di coordinamento.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'AUSL e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'AUSL, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'AUSL può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dal presente contratto.

La ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/operatori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta

aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

La Ditta aggiudicataria risponde altresì dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o sui suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l'Azienda USL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa, anche per eventuali eventi dannosi non oggetto di copertura assicurativa RCT (v. successivo art. 20).

Articolo 7 – Obbligazioni specifiche del fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- a) eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto, dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente atto e nella documentazione di gara;
- b) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'AUSL della Romagna nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- c) erogare le forniture oggetto del contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto medesimo e negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'AUSL di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- d) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- e) su richiesta scritta dell'AUSL della Romagna, il fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia

accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

La Ditta aggiudicataria è a conoscenza che:

- relativamente ai lotti 1, 3 e 4 la Stazione appaltante si impegna rispetto alle sole quantità minime garantite del lotto e si riserva di esercitare opzione di acquisto;
- per i lotti 1, 2, 3 e 4 la Stazione appaltante si riserva di esercitare opzione di riscatto al termine del periodo di noleggio;
- per tutti lotti la Stazione appaltante ha la facoltà di esercitare opzione per ulteriori forniture/servizi un valore massimo del 10% del contratto, come specificato in disciplinare di gara.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente atto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 , a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 9- Modalità e termini di esecuzione dell'appalto

Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall'AUSL della Romagna, il Fornitore si obbliga a prestare le forniture e ad effettuare le attività dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e l'AUSL della Romagna.

Articolo 10 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria in forza del presente contratto sono calcolati sulla base dell'offerta economica formulata.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'AUSL della Romagna, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Si precisa che gli ulteriori valori economici indicati in sede di gara nella scheda di offerta economica dal Fornitore potranno essere utilizzati per esercitare opzioni di riscatto, proseguire con servizi di assistenza tecnica, ecc. dopo la scadenza del contratto sessennale, ovvero eventualmente acquisire elementi/articoli opzionali.

Articolo 11 - Adeguamento dei prezzi

Il prezzo delle prestazioni (canoni di noleggio) rimane fisso ed immutato per tutta la durata del presente contratto.

Articolo 12 – Fatturazione e Pagamenti

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi: numero dell'ordine aziendale; dettaglio fornitura/servizio prestato; codice CIG.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A.- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9. Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare:

Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari dell'ambito territoriale di Cesena (tel. 0547-352250).

In merito ai pagamenti:

L'importo contrattuale verrà riconosciuto attraverso il pagamento di canoni trimestrali posticipati a partire dall'ultima data di collaudo positivo delle attrezzature comprese nel presente contratto.

Il canone di noleggio, così come offerto in sede di gara, comprende tutte le prestazioni principali, connesse ed accessorie, meglio definite nel capitolato tecnico.

Il pagamento dei singoli canoni trimestrali da parte della AUSL della Romagna avverrà in seguito al riscontro della regolare esecuzione del servizio svolto nel periodo di riferimento.

Il costo delle eventuali copie eccedenti i quantitativi ricompresi nel canone di noleggio, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà essere fatturato annualmente a consuntivo. A tale scopo l'Azienda Usl comunicherà al fornitore, entro i dieci giorni precedenti la scadenza di ciascuna annualità, le letture rilevate (anche in contraddittorio con il fornitore) dai contatori presenti sulle apparecchiature installate; sulla base delle stesse si procederà alla contabilizzazione delle eccedenze ed al calcolo del corrispettivo dovuto in funzione dei quantitativi e degli importi offerti in sede di gara.

Il committente procede ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal

Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall'art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si precisa che, a seguito di adesione, alla Convenzione Intercent-Er per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna", si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore:

Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione

Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi:

Per pagamenti fino a € 1.000: nessuna commissione

Per pagamenti tra € 1.000,01 ed € 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario

Per pagamenti oltre € 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario

Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dalla data del 01/01/2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati a quest'Azienda USL prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva, così come previsto dall'art. 24 del presente disciplinare.

La ditta aggiudicataria è altresì obbligata ad informare l'Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.

La ditta aggiudicataria s'impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 4 del 07.07.2011, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il codice CIG.

In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente dell'RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di

mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai Consorzi di cui all'art. 45 c.2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 14 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15 – Forme di inadempimento, penali e procedimento di contestazione

L'Amministrazione Contraente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, per assicurare che da parte del fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, l'AUSL della Romagna si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale aggiudicato riferito a ciascun lotto di riferimento; qualora lo superasse, si potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto (v. art. 18).

L'invio di n. 3 non conformità nel corso di un trimestre potrà costituire titolo per la risoluzione di diritto del contratto.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste

dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali daranno luogo all'applicazione delle penali indicate specificatamente per i lotti 1-2-3-4 ovvero per il lotto 5 nel capitolato speciale. Detti inadempimenti verranno contestati al fornitore in forma scritta dalla Azienda USL. Il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla stazione appaltante nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dal momento della ricezione della contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Azienda Usl, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali in oggetto.

Gli importi per inadempienze contrattuali verranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72 e verranno decurtati direttamente da parte dell'Azienda sull'ammontare dei crediti eventualmente maturati e/o maturandi ovvero sulla cauzione definitiva.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 16 - Cauzione definitiva

Con la stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura/noleggio, il fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'AUSL della Romagna di importo pari a 10% del valore del contratto (al netto degli oneri fiscali) eventualmente ridotta/incrementata ai sensi del D.Lgs.50/2016 art. 103.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto e fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del presente contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "*Forme di inadempimento, penali e procedimento di contestazione*", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa

deduzione di eventuali crediti dell'AUSL della Romagna, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'AUSL della Romagna.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Articolo 17 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'AUSL della Romagna delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i., dal GDPR (c.d. regolamento privacy) e dai relativi provvedimenti di attuazione in materia di riservatezza e ad adeguarsi alla modulistica predisposta dall'Ausl Romagna in materia, in particolare per quanto riguarda il ruolo quale responsabile esterno per il trattamento dei dati.

Articolo 18 – Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Contratto, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione Contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Amministrazione Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l' Amministrazione Contraente, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" (art. 13);
- g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l'AUSL della Romagna, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il presente contratto nei seguenti casi:

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l' Amministrazione Contraente, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In caso di risoluzione il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell' AUSL della Romagna.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente contratto l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del presente contratto, il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente atto.

Articolo 19 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-ter](#), e [92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), l' Amministrazioni Contraente, per quanto di proprio interesse, han diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto,in tutto o in parte, in

qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
- b) qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

L'Amministrazione Contraente può altresì recedere dal presente contratto, in tutto o in parte, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'AUSL della Romagna.

Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù delle forniture oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza

di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa RCT/O (con massimale unico di almeno euro 2.000.000,00) a beneficio anche dell'Azienda Sanitaria Contraente e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'AUSL della Romagna, ed i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione Contraente, ai dipendenti e collaboratori di quest'ultima, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'AUSL della Romagna e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21 - Subappalto

Il fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto è autorizzato dall'AUSL della Romagna. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Azienda sanitaria medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'AUSL non autorizzerà il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'AUSL della Romagna da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente può sospendere il successivo pagamento a favore del Fornitore.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'AUSL della Romagna potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; qualora il Fornitore non abbia indicato/richiesto in sede di gara il subappalto, è fatto divieto al fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura/noleggio senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Contraente una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle attrezzature, software, beni oggetto di noleggio, il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'AUSL della Romagna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione Contraente.

L'Azienda Sanitaria si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Azienda Sanitaria la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'AUSL della Romagna, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 24 - Responsabile della Fornitura e Referente del Fornitore

Con la stipula del presente atto il fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della Fornitura/Servizio, referente nei confronti dell'AUSL della Romagna con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.

Si precisa che il Responsabile della Fornitura/Servizio sarà anche responsabile dell'esecuzione del contratto, ed avrà anche il ruolo di interfaccia con l'ASUL della Romagna per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

Articolo 25- Direttore dell'esecuzione (DEC)

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda designa ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. 50/2016 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto che, in particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto, è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura/servizio anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Articolo 26 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'AUSL della Romagna, è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.

Articolo 27 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) nonché dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

L'AUSL della Romagna, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

In ogni caso l'Amministrazione Contraente dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del contratto ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato.

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'AUSL risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dell'art. 29 D.Lgs. 196/2003 ed allo stesso sarà richiesta la sottoscrizione della modulistica predisposta dall'Az. USL della Romagna ai sensi del Regolamento UE e della normativa nazionale in materia.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma

dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Ausl della Romagna UO Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali, sede legale Via De Gasperi, n. 6 – 48121 Ravenna, oppure al Direttore della UO Acquisti Aziendali, Viale I Maggio n. 280 – 47522 Cesena (FC).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Ausl della Romagna, con sede in Via De Gasperi n. 8 – 48121 Ravenna, Tel. 0544.286502; Pec: azienda@pec.auslromagna.it - L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Ausl della Romagna è disponibile sul sito web: www.auslromagna.it - L'Ausl della Romagna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (DPO) il dott. Goriziano Facibeni, email: goriziano.facibeni@auslromagna.it; Pec: azienda@pec.auslromagna.it.

Articolo 28 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.

Articolo 29 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del presente Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.50/16.

AUSL DELLA ROMAGNA*

(indicare nome e cognome del firmatario)

IL FORNITORE*

(indicare nome e cognome del firmatario)

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore aggiudicatario del lotto _____ nell'ambito della "Fornitura a noleggio di: apparecchiature e sistemi per videoendoscopia, apparecchiature e sistemi per reprocessing degli endoscopi, sistema informatico gestionale e per l'acquisizione, archiviazione ed elaborazione di dati, immagini, e filmati, per le UU.OO.CC. di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell'Azienda USL della Romagna", dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente documento e degli allegati ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti, nessuno escluso od eccettuato ed accetta e specificatamente sottoscrive le clausole di cui agli artt. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26.

IL FORNITORE

Letto, approvato e sottoscritto per accettazione:

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.